

Premessa

L'articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010 stabilisce che la disciplina dell'accesso al pensionamento in vigore prima dell'entrata in vigore della legge stessa si continui ad applicare nei limiti di 10.000 unità ai:

a) lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il successivo comma 6 attribuisce all'Istituto il compito di effettuare il monitoraggio per stabilire i soggetti, che

Inps - Messaggio 12 agosto 2011, n. 16355

Oggetto: Applicazione dell'articolo 12, commi 5 e 5-bis, della legge n. 122/2010. Pagamenti delle prestazioni di sostegno al reddito (mobilità e assegno straordinario) mesi di luglio e agosto 2011

rientrano nelle fattispecie elencate, che possono continuare a beneficiare della disciplina di accesso al pensionamento prevista alla legge n. 122/2010.

L'articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è poi inter-

venuto sulla materia aggiungendo il comma 5-bis al citato articolo 12, ai sensi del quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può disporre, in alternativa a quanto previsto dal comma 5, la concessione del prolungamento del trattamento di sostegno al reddito limitatamente al periodo intercorrente tra la prima data utile di accesso al pensionamento secondo la vecchia disciplina e la prima data utile di accesso al pensionamento prevista dalla nuova disciplina.

Non essendo stato possibile ultimare le operazioni necessarie all'individuazione dei destinatari dell'articolo 12, commi 5 e 5-bis, della legge n. 122/2010, nonché definire i criteri per l'applicazione del citato comma 5-bis, l'Istituto ha sospeso l'erogazione delle prestazioni in essere per le quali è già decorso il termine di scadenza.

In particolare, non è stato possibile procedere alla liquidazione della pensione con decorrenza *ante* legge n. 122 del 2010, né si è potuto procedere al prolungamento della tutela del reddito (mobilità o assegno straordinario) fino alla nuova decorrenza della pensione.

L'Istituto ha immediatamente segnalato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la problematica per i provvedimenti del caso al fine di evitare situazioni critiche legate alla mancata percezione della pensione e della prestazione di sostegno al reddito.

Lo stesso Dicastero, nel prendere atto dell'urgenza segnalata, ha autorizzato l'Istituto a pagare - in via provvisoria - la prestazione di sostegno al reddito per i mesi di luglio e agosto 2011 ai seguenti soggetti:

- lavoratori in mobilità ordinaria o lunga che, avendo perfezionato il requisito della pensione, sia di vecchiaia che di anzianità, all'interno del periodo della mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2011, avrebbero potuto percepire, previa presentazione della relativa domanda, la pensione con decorrenza luglio 2011, secondo le norme previgenti la legge n. 122/2010, e il cui trattamento di mobilità è stato sospeso al 30 giugno 2011;

- lavoratori in esodo a carico dei fondi di solidarietà, titolari al 1° maggio 2010 di assegno straordinario che, avendo perfezionato il requisito della pensione, sia di vecchiaia che di anzianità, all'interno del periodo della fruizione dell'assegno straordinario successivamente al 1° gennaio 2011, avrebbero potuto percepire, previa presentazione della relativa domanda, la pensione con decorrenza luglio 2011, secondo le norme previgenti la legge n. 122/2010.

1. Pagamento dei trattamenti di sostegno per i mesi di luglio e agosto 2011

Al fine di monitorare la spesa rispetto alle somme appositamente stanziare, le Strutture dovranno segnalare le posizioni di lavoratori rientranti in detta fattispecie, chiedendo specifica autorizzazione al pagamento del trattamento di sostegno, inviando la e-mail:

- alla Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito all'indirizzo di posta elettronica lucian.sorrentino@inps.it, per i soggetti precedentemente ammessi al trattamento di mobilità ordinaria o lunga;

- alla Direzione centrale pensioni all'indirizzo di posta elettronica raffaella.camponeschi@inps.it ovvero graziel-la.ceccarini@inps.it, per i soggetti precedentemente ammessi all'assegno straordinario di sostegno al reddito. Il pagamento dovrà essere effettuato, a titolo di acconto, con imputazione al conto GPA51/099 e con il modello con IP6bis.

Per i soggetti che rientreranno nell'applicazione del citato comma 5 (mantenimento della disciplina delle decorrenze in vigore prima della legge n. 122/2010) le somme in questione saranno considerate come acconto e dovranno, pertanto, essere recuperate sugli arretrati della pensione in base alle indicazioni che saranno fornite con successivo messaggio.

Per i soggetti che risulteranno destinatari del comma 5-bis (prolungamento della tutela del reddito fino alla nuova decorrenza della pensione), il pagamento di cui al presente messaggio sarà considerato anticipo dello stesso. Anche a tale riguardo, si fa riserva di successive istruzioni per l'eventuale recupero.